

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N. 024/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 23 settembre 2009, ha adottato la seguente decisione:

#### Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Vito Giampietro, Dr. G. Paolo Cirillo – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

- 1) RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL CALCIATORE CAPACCIO LUIGI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2010 INFLITTAGLI SEGUITO GARA ELLERA CALCIO/MONTECORONA DELL’1.2.2009** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 112 dell’8.5.2009)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revisione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dal calciatore Capaccio Luigi.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

-----

**Publicato in Roma il 23 settembre 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete